



COMUNE DI RIO MARINA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI SPAZI NELLE BACHECHE COMUNALI**
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 15 Febbraio 2008

INDICE

- Art. 1 - FINALITA'*
- Art. 2 - OGGETTO E SOGGETTI DESTINATARI DELLA CONCESSIONE*
- Art. 3 – DIVIETI*
- Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE*
- Art. 5 – RILASCIO CONCESSIONE E RICORSI*
- Art. 6 – DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI E RICORSI*
- Art. 7 – MANCATO UTILIZZO DELLO SPAZIO*
- Art. 8 - AFFISSIONE*
- Art. 9 – NORMA TRANSITORIA*
- Art. 10 – NORMA FINALE*

Art. 1 – FINALITÀ

- 1.1 Il presente regolamento è volto a disciplinare la concessione di spazi nelle bacheche comunali per l'informazione pubblica, al fine di consentire alle espressioni organizzate maggiormente rappresentative della società civile di comunicare con la cittadinanza, nel rispetto del principio della par condicio.

Art. 2 – OGGETTO E SOGGETTI DESTINATARI DELLA CONCESSIONE

- 2.1 Oggetto del presente regolamento sono le bacheche, di proprietà comunale, destinate alla concessione gratuita a partiti politici, organizzazioni sindacali, gruppi culturali, socio-assistenziali nonché le associazioni sportive o di altra natura, operanti sul territorio, che ne facciano richiesta secondo le modalità di cui al successivo art. 4. Detti spazi al momento ubicati nella Piazza S. D'Acquisto per un totale di n. 05 (cinque), potranno essere ulteriormente incrementati, con particolare riguardo all'area Portuale e alla Frazione di Cavo.
- 2.2 Sarà facoltà della Giunta Municipale, a fronte all'insorgenza di nuove esigenze comunicative, di stabilire ulteriori spazi disponibili e diverse ubicazioni.
- 2.3 Nell'ambito degli spazi già allestiti di cui al precedente paragrafo verrà messo a disposizione n. 1 (uno) spazio destinato alla concessione ai gruppi consiliari – di maggioranza e minoranza - che se ne avvarranno di diritto senso presentazione della domanda di cui al successivo articolo 4.

2.4 Non sono oggetto del presente Regolamento, gli spazi già esistenti per la comunicazione istituzionale in disponibilità dell'Amministrazione Comunale per le proprie attività o iniziative;

Art. 3 – DIVIETI

3.1 Al di fuori delle forme contemplate nei punti che precedono è espressamente vietata l'affissione, su tutto il territorio comunale, di manifesti o altro materiale informativo e/o pubblicitario, non espressamente autorizzato pena l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DOMANDE

4.1 Le domande di concessione di spazi di cui all'art. 2, dovranno essere presentate, a cura dei soggetti interessati, in carta libera, dal rappresentante legale delle organizzazioni.

4.2 Le domande devono essere corredate dallo Statuto o atto costitutivo da cui si evincano gli scopi sociali e l'assenza di fini di lucro.

4.3 Le domande vanno presentate entro il 31 marzo di ogni anno per l'intero anno solare.

Art. 5 – RILASCIO CONCESSIONE E RICORSI

5.1 L'Ufficio di Segreteria Generale verifica la regolarità delle domande presentate e stabilisce il numero dei soggetti ammessi alla concessione.

5.2 La concessione degli spazi ha validità annuale, è gratuita ed esclusiva, ed è stabilita dalla Segreteria Generale.

5.3 Il rinnovo della concessione per l'anno successivo avviene con semplice istanza del legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria senza ulteriori adempimenti.

5.4 Avverso le decisioni negative è possibile, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un solo ricorso da inoltrare alla Segreteria Generale. La successiva decisione costituisce provvedimento definitivo, nei confronti del quale è possibile il ricorso nei modi e tempi previsti dalla Legge.

Art. 6 – DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI E RICORSI

6.1 La concessione dei singoli spazi è determinata dalla Segreteria Generale sentita la Giunta Municipale.

6.2 In caso di domande eccedenti il numero di spazi disponibili verrà stabilito un calendario di rotazione concordato sulla base dell'effettivo fabbisogno o in alternativa verrà dato luogo a sorteggio.

6.3 Avverso le decisioni negative è possibile, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un solo ricorso da inoltrare alla Segreteria Generale. La successiva decisione costituisce provvedimento definitivo, nei confronti del quale è possibile il ricorso nei modi e tempi previsti dalla legge.

Art. 7 – MANCATO UTILIZZO DELLO SPAZIO

7.1 Il gruppo assegnatario di spazio che non provvede ad affiggere il materiale per due mesi consecutivi perde il diritto alla concessione per l'anno in corso.

Art. 8 – AFFISSIONE

8.1 L'affissione nelle bacheche comunali, di cui al presente regolamento, è effettuata direttamente dai soggetti concessionari; essi sono responsabili in toto del materiale esposto.

Art. 9 – NORMA TRANSITORIA

9.1 Le autorizzazioni rilasciate alla categoria di soggetti di cui all'art. 2) in epoca antecedente alla data di approvazione del presente regolamento sono fatte salve nei limiti che esse rispondano alle caratteristiche, per dimensione, forma e tipo di materiale, delle bacheche di proprietà comunale predisposte dall'Amministrazione.

9.2 I titolari delle suddette autorizzazioni sono automaticamente da considerarsi rinunciatarie rispetto alle assegnazioni degli spazi attualmente a disposizione.

ART. 10 – NORMA FINALE

10.1 Tutte le bacheche precedentemente autorizzate al di fuori di quelle di proprietà comunale dovranno rispondere alle norme del vigente Regolamento Edilizio con particolare riguardo a quelle del Decoro Urbano. Tutto quanto trovasi in stato di difformità rispetto alla presente disciplina regolamentare e a quella del citato Regolamento Edilizio dovrà essere immediatamente rimosso pena l'applicazione delle sanzioni amministrative, con riserva di azione in surroga da parte dell'Amministrazione Comunale che riterrà responsabili in solido i proprietari degli immobili e i fruitori di detti spazi di affissione.